

lightsource bp



**Inquadramento  
Aree Idonee  
D.L. 199/2021  
e s.m.i.**

---

LSBP SPV14 - FERRARA

## SOMMARIO

1. Riepilogo Esecutivo .....	2
2. Focus normativo .....	3
3. Inquadramento Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i.....	6
Il P.S.C. ....	6
Il P.T.C.P. ....	7
SITAP e Vincoli in Rete (Ministero della Cultura). ....	10
4. Conclusioni .....	13
5. Documentazione consultata per la redazione del report .....	14

## 1. Riepilogo Esecutivo

LISTA DEI SITI DEL PATRIMONIO UNESCO	NO
ZONE UMIDE CONVENZIONE DI RAMSAR	NO
AREA INCLUSA NELLA RETE NATURA 2000	NO
AREA I.B.A. (IMPORTANT BIRD AREAS)	NO
AREA AGRICOLA INTERESSATA DA PRODUZIONI D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C. E D.O.C.G.	NO
AREA INTERESSATA DA VINCOLO IDROGEOLOGICO CON RIFERIMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)	NO
AREA INDIVIDUATA AI SENSI DEL D.LGS 42/2004	NO
IMPATTO VISIVO (SOPRATTUTTO DA SENTIERI O PUNTI PANORAMICI, BUFFER DI 3 CHILOMETRI)	NO (DISTANZE DAI BUFFER RISPETTATE)
VINCOLI ARCHEOLOGICI INTERNI ALLE AREE	NO
VINCOLI ARCHEOLOGICI NEL RAGGIO DI 500 METRI RISPETTO ALLE AREE DI PROGETTO	NO
AREE NON IDONEE AI SENSI DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010 - ALLEGATO 3, LETTERA F)	L'AREA È IDONEA
SITO DESIGNATO COME "AREA IDONEA" AI SENSI DEL COMMA 8), ART. 20 D.LGS. N 199/2021.	LETTERA C-QUATER
AREE IDONEE AI SENSI DELIBERE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA N. 28/2010 E 125/2023	L'AREA È IDONEA

## 2. Focus normativo

Il **Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021** “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” ha introdotto disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del PNRR, in materia di energia da fonti rinnovabili, finalizzate ad accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza agli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2023 e di completa decarbonizzazione al 2050. Per le finalità di cui sopra il decreto ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. In via prioritaria, tra gli interventi necessari, è stato previsto di:

- i) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili e;
- ii) indicare le modalità per individuare aree compromesse idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili (e.g. aree industriali dismesse, aree abbandonate, aree marginali). Nelle more dell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, **l'art. 20 comma 8 ha definito un elenco di aree classificate come idonee “ope legis” per le quali si prevedono misure di semplificazione e alcune agevolazioni per l'installazione di impianti FER.**

Successivamente, il **Decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022** “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” - convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) - e il **Decreto legge n. 68 del 16 giugno 2022** “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” - convertito con Legge n. 108 del 5 agosto 2022 -, **tra le misure di straordinaria necessità hanno previsto un ulteriore aggiornamento della disciplina in materia di aree idonee** (ampliando, di fatto, il perimetro di applicabilità delle stesse).

Da ultimo, il **Decreto Legge n.13 del 24 febbraio 2023** “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” -convertito con Legge n. 41 del 21 aprile 2023 (c.d. “Decreto PNRR3”) - ha ulteriormente modificato e semplificato il regime delle aree idonee.

Tutto ciò premesso, riportando il testo integrato dell'art. 20 comma 8 del D.lgs. n. 199/2021, sono considerate aree idonee (c.d. “ope legis”) per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili:  
“[...]

**a)** i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

**b)** le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**c)** le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

**c-bis)** i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

**c-bis.1)** i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle

isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

**c-ter)** esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

**c-quater)** fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”

A livello di normativa regionale, la **Regione Emilia-Romagna** ha approvato la **Delibera di Assemblea Regionale n.28 del 6 dicembre 2010** “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”, che stabilisce la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra, senza limitazioni di potenza, nelle aree agricole idonee, con asservimento al 10%, così come previsto al punto 7 dell'Allegato I:

“7) le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani, l'impianto non può superare la quota del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente”

Successivamente, anche a seguito delle modifiche alla normativa nazionale relative alle aree idonee, così come illustrata nei paragrafi precedenti, la Regione Emilia-Romagna, con **Delibera di Assemblea Regionale n. 125 del 23 maggio 2023** “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”, ha, tra le altre novità normative, tolto l'obbligo di asservimento al 10% nelle aree agricole idonee ai sensi del **D.lgs. 199/21 art.20 comma 8 lettera c-ter)**, così come previsto nel punto 2.2 del deliberato:

“fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.3, si specifica che nelle aree agricole considerate **idonee ope legis** di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010.

Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, **sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale**. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni **biologiche** ai sensi del reg. (UE)848/2018, il sistema di qualità nazionale **produzione integrata** (art. 2, legge n. 4 del 2011), le **denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche** ai sensi del reg. (UE)1151/2012, del reg. (UE)1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano **disciplinari di produzione**. Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l'individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate.

*Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l'area agricola interessata diviene idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra"*

Inoltre, ha invece confermato l'obbligo di asservimento al 10% per le aree agricole idonee ai sensi del **D.lgs. 199/21 art.20 comma 8 lettera c-quater**), così come previsto nel punto 2.3 del deliberato:


*"nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c- quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010. Si conferma, inoltre, che le aree coltivate non occupate dall'impianto fotovoltaico devono essere **contigue allo stesso, con la precisazione** che tra le **aree asservite** all'impianto possono essere computate **anche le aree non idonee di cui alla lettera A) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, che siano destinate all'attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate;**"*



### 3. Inquadramento Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i.

#### 3.1. Ricognizione degli elementi di Pianificazione, Tutela e Valorizzazione del territorio

##### II P.S.C.




P.S.C. – Piano Strutturale Comunale di Ferrara – *Tutela Storico Culturale e Ambientale*.

[http://ww3.comune.fe.it/prg/psc/approvazione/6\\_1\\_1\\_Tutele\\_territ.pdf](http://ww3.comune.fe.it/prg/psc/approvazione/6_1_1_Tutele_territ.pdf)

## II P.T.C.P.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento che disciplina le attività di pianificazione della Provincia e stabilisce le linee guida per gli strumenti di pianificazione di livello inferiore.



P.T.C.P. – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara – *Il Sistema Ambientale*.

<https://www.provincia.fe.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Piano-Territoriale-di-Coordinamento-Provinciale-vigente>

La Carta del Sistema Ambientale del P.T.C.P., Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara, **non evidenzia criticità** in merito ad Ambiti di Tutela riferibili alla Rete Natura 2000 e a Zone ed elementi di Particolare Interesse Storico-Archeologico.



## P.T.P.R. - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA:


Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.



P.T.P.R. – Piano Territoriale Paesistico Regionale. *Tavola di Sintesi*.

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR/strumenti-di-gestione-del-piano/documenti-di-piano-1/documenti-di-piano>

La Tavola di Sintesi del Piano Territoriale Paesistico Regionale **non evidenzia criticità**.




Individuazione dei siti Rete Natura 2000 ubicati nelle più immediate vicinanze dell'area di impianto. Il più prossimo all'area di impianto è la ZPS del Po di Primaro e Bacini di Traghetto, ubicato a 5,30 chilometri dalla stessa.




## SITAP e Vincoli in Rete (Ministero della Cultura).

Il SITAP è il sistema web-gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea finalizzato alla gestione, consultazione e condivisione delle informazioni relative alle aree vincolate ai sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica. Costituito con l'attuale nome (acronimo di Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico) nel 1996, quale erede del sistema realizzato nell'ambito del progetto ATLAS - Atlante dei beni ambientali e paesaggistici, risalente alla fine degli anni '80, il SITAP contiene attualmente al suo interno le perimetrazioni georiferite e le informazioni identificativo-descrittive dei vincoli paesaggistici originariamente emanati ai sensi della legge n. 77/1922 e della legge n. 1497/1939 o derivanti dalla legge n. 431/1985 ("Aree tutelate per legge"), e normativamente riconducibili alle successive disposizioni del Testo unico in materia di beni culturali e ambientali (d.lgs. n. 490/99) prima, e del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii (Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito "Codice") poi.



SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (Sistema web-gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea).

<http://sitap.beniculturali.it/index.php>



Vincoli in Rete - Sistema Informativo Territoriale (Sistema web-gis del Ministero della Cultura).

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/>

Nelle vicinanze dell'area di impianto è ubicato a 520 metri un bene architettonico puntuale di non rilevante interesse culturale ("Possessione Scala"), ovvero non ricompreso nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadente nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Le Tavole del SITAP e del sistema informativo Vincoli in Rete **non evidenziano criticità** in merito a vincoli riferibili al D.Lgs 42/2004, a Rischi e Vulnerabilità Archeologiche.

### 3.2 Individuazione Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i

L'area in esame è idonea ai sensi del D.L. 199/2021 e rientra nell'ambito:

*“(…) **c-quater**) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”*



## 4. Conclusioni

La Carta delle Tutele Storico Culturali e Ambientali del P.S.C., Piano Strutturale Comunale di Ferrara, non evidenzia criticità in merito ad Ambiti di Tutela riferibili alla Rete Natura 2000 e a Zone di Interesse Storico-Archeologico.

La Carta del Sistema Ambientale del P.T.C.P., Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara, non evidenzia criticità in merito ad Ambiti di Tutela riferibili alla Rete Natura 2000 e a Zone ed elementi di Particolare Interesse Storico-Archeologico.

La Tavola di Sintesi del P.T.P.R., Piano Territoriale Paesistico Regionale dell'Emilia Romagna, non evidenzia criticità in merito a Zone ed elementi di Particolare Interesse Storico-Archeologico.

Le Tavole del SITAP e del sistema informativo Vincoli in Rete non evidenziano criticità in merito a vincoli riferibili al D.Lgs 42/2004, a Rischi e Vulnerabilità Archeologiche, a Rischi Idraulici e Idrogeologici.

L'area in esame è pertanto idonea ai sensi del D.L. 199/2021 e rientra nell'ambito **c-quater**) in quanto non ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di rispetto dal perimetro di beni sottoposti a tutela è superiore ai cinquecento metri. Resta ferma, nei procedimenti autorizzativi, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Ai sensi della normativa della Regione Emilia-Romagna (DAL 28/2010 e DAL 125/2023) le aree idonee c-quater) devono prevedere l'asservimento in rapporto 1:10, così come garantito nel progetto dell'impianto di LSBP SPV14 - FERRARA.

## **5. Documentazione consultata per la redazione del report**

**P.S.C. Provincia di Ferrara**

<https://servizi.comune.fe.it/6935/piano-strutturale-comunale-psc#null>

**P.T.C.P. Provincia di Ferrara**

<http://www.provincia.fe.it/pianificazione-territoriale/ptcp-vigente>

**P.T.P.R. – Piano Territoriale Paesistico Regionale Emilia Romagna**

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR/strumenti-di-gestione-del-piano/documenti-di-piano-1/documenti-di-piano>

**S.I.T.A.P. - MINISTERO DELLA CULTURA**

<http://sitap.beniculturali.it/index.php>

**VINCOLI IN RETE - MINISTERO DELLA CULTURA**

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>